



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AI SIGG.PREFETTI – Responsabili delle Sezioni regionali
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2021. Integrazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto *“Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”*.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n 133 del 5 giugno 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 2021, che contiene integrazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 aveva stabilito che ad una medesima convenzione potessero partecipare al massimo cinque enti. In alcune regioni, però - a causa sia della presenza di un notevole numero di comuni di minore dimensione demografica, sia dalla carenza di segretari comunali - è emersa l'esigenza, in presenza di specifiche e motivate circostanze, di poter elevare il numero degli enti locali convenzionati oltre il limite dei cinque sinora previsti.

Pertanto, con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 aprile 2021, all'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 21 ottobre 2020 è stato aggiunto il seguente periodo: *“Il Ministero dell'Interno può autorizzare convenzioni con più di cinque enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni segretariali”*.

Ferma restando la natura straordinaria della possibilità di deroga al limite massimo dei cinque enti, la richiesta alla autorizzazione in questione deve essere inviata a questo Dipartimento, Direzione Centrale per le Autonomie, tramite le Sezioni Regionali dell'Albo che devono preventivamente verificare le esigenze puntuali ed oggettive, specificate dettagliatamente dagli enti locali interessati, per le quali si ritiene possibile tale deroga.

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma

Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <https://albosegretari.interno.gov.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

La disposizione in questione prevede, altresì, la necessità di indicare le modalità organizzative attraverso le quali si intende, comunque, assicurare che le funzioni segretariali vengano svolte in modo da garantire costantemente il buon andamento dell'azione amministrativa in tutti gli enti interessati.

I suddetti contenuti risultano costituire presupposti necessari per legittimare la sussistenza della deroga al limite quantitativo in questione, e la loro mancanza non consentirà di poter adottare un favorevole provvedimento.

Si precisa che l'integrazione all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale del 21 ottobre 2020 costituisce l'unica modificazione apportata a tale provvedimento, che resta in vigore nel proprio testo originario per ciò che concerne le altre disposizioni ivi contenute.

Restano, comunque, ferme le esclusive competenze dell'Ufficio dell'Albo nazionale riguardo le sedi di segreteria di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e/o riclassificate, comuni capoluogo di provincia ed amministrazioni provinciali.

Si rappresenta, infine, che si procederà ad un monitoraggio periodico sull'utilizzo della suddetta norma derogatoria, per verificarne eventuali problematiche, anche alla luce della prossima conclusione della procedura concorsuale e la conseguente immissione in servizio di segretari comunali.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di provvedere alla più ampia diffusione della presente circolare a tutti gli enti locali interessati ed ai segretari comunali e provinciali di competenza delle rispettive Sezioni regionali dell'Albo e di adottare tutte le iniziative organizzative necessarie ad assicurare, da parte delle Sezioni regionali dell'Albo, ogni opportuna collaborazione alle amministrazioni locali, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Sgaraglia)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 giugno 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana di Torino. (21A03315) Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.


Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. (21A03316) Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (21A03317) ... Pag. 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria nella Regione Piemonte e nei territori della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia nella Regione Liguria. (21A03318). Pag. 3



Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, è integrato di

euro 112.784.980,02 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo, nel limite di euro 73.950.337,13 per la Regione Piemonte e, per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo, nel limite di euro 38.834.642,89 per la Regione Liguria.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

21A03318

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2021.

Integrazione dell'articolo 2 del decreto 21 ottobre 2020, concernente «Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Considerato che con tale disposizione è stato approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale: «La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati»;

Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 12 citato, le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare con la procedura prevista dall'art. 10, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che, ai sensi del comma 13 citato, i nuovi criteri di classificazione sono applicabili solo alle convenzioni stipulate a decorrere dell'entrata in vigore del presente decreto e che ai segretari titolari di tali convenzioni, posti in disponibilità, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila;

Visto l'art. 10, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su proposta del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;


Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 30 novembre 2020, recante «Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale»;

Visto l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto, che prevede testualmente «Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti»;

Vista la proposta del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, approvata nella seduta del 15 aprile 2021;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 aprile 2021;

Ritenuto necessario provvedere all'integrazione dell'art. 2, comma 1, del suddetto decreto, ampliando i criteri di approvazione delle convenzioni dell'ufficio di segreteria, in modo da assicurare una maggiore flessibilità sul numero massimo degli enti che possono essere ammessi a partecipare ad una medesima convenzione, purché le specifiche modalità organizzative assicurino, comunque, il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa;



Decreta:

All'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Il Ministero dell'interno può autorizzare convenzioni con più di cinque enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni segretariali».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2021

Il Ministro: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1500

21A03328

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 giugno 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione all'evento musicale in programma all'Arena di Verona il 6 giugno 2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23,00 e terminano alle ore 5,00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute» e il successivo comma 3, ai sensi del quale: «Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

